



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere – Accordo di rinnovo

Angelo Cicerone – Ufficio Politiche Contrattuali CNA Nazionale

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di:

- acconciatura;
- estetica;
- tricologia non curativa;
- tatuaggio;
- piercing;
- centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera;
- toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.

Interessa **58.378** Imprese e **134.836** lavoratori

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Decorrenza e durata (art. 2)

La nuova intesa decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del quadriennio.

Le modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo decorrono dal 20 maggio 2024, data della sua sottoscrizione; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

- Mercato del lavoro - Contratto a tempo determinato (art. 22)

Con riferimento ai contratti a termine le Parti Sociali hanno elaborato una specifica causale che consente di stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi.

Tale novità è una risposta delle parti sociali alla recente modifica normativa. Nello specifico, pertanto, si possono stipulare contratti con una durata superiore ai 12 mesi nei seguenti casi:

- esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

Ulteriori flessibilità connesse al contratto a termine

▶ **Limiti quantitativi**

- ▶ Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.
- ▶ Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.
- ▶ Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 20% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

Ulteriori flessibilità connesse al contratto a termine

▶ **Stagionalità**

- ▶ In considerazione delle particolarità del settore le parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.
- ▶ Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011, oltre che per le attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, **ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici.**
- ▶ La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Apprendistato professionalizzante

Viene inserita la seguente regola (decorrenza 20 maggio 2024): il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche con i lavoratori che non sono ancora in possesso dell'attestato di qualifica professionale ma che al momento dell'assunzione risultino iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Apprendistato: percentuali retributive

- ▶ Le Parti Sociali hanno aumentato le percentuali dei primi semestri (primo anno) collocando la soglia minima al 70% . La novità decorre dal 1° ottobre 2024 e riguarderà sia i lavoratori già in forza a quella data, sia i nuovi assunti a partire da ottobre.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Scatti di anzianità – Apprendisti

A decorrere dal 1° ottobre 2024 gli apprendisti, anche con rapporto di lavoro in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è pari a euro 6,00.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

- ▶ **Classificazione del personale**
- ▶ Le Parti sociali hanno provveduto a risistemare e integrare le classificazioni dei diversi settori: vi sono infatti nuove figure nell'area Acconciatura ed Estetica. Si segnala che con riferimento ai lavoratori del liv. I dei settori Acconciatura ed Estetica, che svolgono il ruolo di Responsabile tecnico (Preposto), viene prevista un'indennità di funzione della misura minima di euro 100,00.
- ▶ Le Parti Sociali, inoltre, hanno introdotto una nuova area dedicata alle imprese esercenti attività di toelettatura di animali d'affezione.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

- ▶ Periodo di preavviso
- ▶ A partire dal 20 maggio 2024 il preavviso da rendere in caso di dimissioni ed in caso di licenziamento del lavoratore viene fissato nelle seguenti misure:
 - ▶ Livello 1° - 20 giorni
 - ▶ Livello 2° - 20 giorni
 - ▶ Livello 3° - 20 giorni
 - ▶ Livello 4° - 15 giorni
- ▶ Non sussistono particolari limitazioni in relazione alla decorrenza del preavviso, il quale avrà effetto da qualsiasi giorno del mese.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

- ▶ Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 80 euro.
- ▶ L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: la prima pari a 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda pari a 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

- ▶ L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
- ▶ L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- ▶ L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
- ▶ Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024.
- ▶ L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Accordo di rinnovo del 20 maggio 2024

Livello	Prima tranche dal 1° maggio 2024	Seconda tranche dal 1° gennaio 2025	Terza tranche dal 1° gennaio 2026	Quarta tranche dal 1° ottobre 2026	Aumento a regime
3	70 euro	50 euro	43 euro	20 euro	183 euro

Le Parti nella definizione dell'aumento economico hanno tenuto conto anche del fatto che le trattative delle pregresse tornate contrattuali hanno maturato un disallineamento temporale nei rinnovi rispetto alle naturali scadenze.